

**Reg. n.**

**Verona,**

**CONVENZIONE TRA L'A.ULSS 9 SCALIGERA E ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DEL CAMMINO ODV PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA FIGLI.**

TRA

L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA (di seguito denominata per brevità anche A.ULSS) con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, Codice Fiscale/Partita IVA 02573090236, nella persona del dott. Gabriele Gatti, Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 14/06/2022

E

L'Associazione Santa Maria del Cammino ODV con sede legale in Bonavigo (Vr), Via L. Zanzoni, 8 (di seguito denominata per brevità anche Associazione) nella persona del Presidente Sambugaro Stellino nato a Veronella (VR) il 16/02/1952 e residente Soave (VR) Via A. Corelli 10, Codice Fiscale SMASLL52B16D193D

PREMESSA

- in data 13.10.2021 l'Azienda ULSS 9 ha aderito al "Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione del Veneto – Provincia di Verona (DGR n. 863 del 15 giugno 2018" promosso dalla Prefettura di Verona e sottoscritto dalla rete territoriale provinciale come individuata nell'art. 3 del citato protocollo;
- nello svolgimento delle funzioni e compiti così come anche definiti nel suddetto Protocollo, l'A.ULSS 9 Scaligera – Distretto 3 Pianura Veronese - da anni programma numerose iniziative a contrasto della violenza contro le donne ed attiva, tramite l'U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia uno spazio di riferimento al quale le donne vittime di maltrattamenti possono trovare ascolto, sostegno psicologico e sociale, essere accompagnate nel percorso di uscita dalla violenza, nonché un rifugio assieme ai loro figli minori se necessario, ospitati in un luogo protetto;
- nella programmazione dei servizi socio sanitari nell'ambito del Piano di Zona Straordinario dell'A.ULSS 9 Scaligera Distretto 3 tuttora vigente, tra le Unità di Offerta è ricompresa la comunità familiare mamma-bambino "Santa Maria del Cammino ODV" per la gestione di situazioni di violenza familiare con accoglienza protetta per la donna e i figli per periodi limitati in ottemperanza o meno alle disposizioni del giudice e accoglienza e accompagnamento di madri e/o donne incinte che

sono in situazione di necessità e/o di indigenza;

- la citata “Santa Maria del Cammino ODV”, collabora da anni con l’A.ULSS 9 Scaligera Distretto 3 nel campo dell’assistenza in favore di donne vittime di violenza, e ha maturato un’esperienza nella gestione dei casi ad alta complessità sociale con esperienza nella protezione ad elevata soglia, acquisendo altresì competenze educative nell’ambito della violenza in genere, avendo maturato esperienza nell’ascolto, la pronta accoglienza, e l’orientamento al lavoro avendo creato progressivamente una rete di contatti sul territorio con i soggetti che operano nell’ambito del disagio adulto e con le aziende che possono offrire esperienze lavorative;
- considerato che tra le principali questioni da affrontare nei casi di violenza, soprattutto se vissuta dentro le mura domestiche, risulta quella di dare una risposta immediata, concreta, funzionale e adeguatamente protettiva all’allontanamento d’urgenza da casa, in attesa di definire un progetto più articolato e consapevole da parte della vittima stessa;
- che l’Associazione si pone l’obiettivo di offrire un servizio di pronta accoglienza per situazioni caratterizzate da violenza nell’ambito delle relazioni familiari intra ed extra domestica, segnalate dalle Forze dell’Ordine, dal Pronto Soccorso e dai servizi sociali dell’Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza e Famiglia (Consultorio Familiare/Protezione e Tutela dei Minori) dell’A.ULSS 9 Scaligera, Distretto 3 Pianura Veronese durante tutto l’arco dell’anno;
- che l’Associazione Santa Maria del Cammino ODV ha chiesto, fatta salva la propria configurazione e autonomia giuridica e amministrativa, di collaborare per le finalità dei servizi socio-sanitari ed educativi a livello locale, nell’ambito del Piano di Zona Straordinario;

Vista la L. n. 184/83

Vista la L. n. 149/01

Vista la L.n. 328/00

Visto il D.P.R. n. 616/77 art .23

Visto il D.Lgs. n. 117/2017;

**TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di pronta accoglienza, organizzato presso una struttura adeguata, in favore delle donne vittime di violenza e, nel caso presenti nel nucleo familiare, anche dei figli minori, che hanno la necessità di allontanarsi urgentemente dalla propria abitazione

perché ritengono di essere in pericolo di vita o di reiterazione di azioni violente, soggetti che chiedono di essere accolti temporaneamente in un luogo protetto, residenti nei Comuni del Distretto 3 dell'Aulss 9 Scaligera.

L'Associazione Santa Maria del Cammino ODV si impegna a garantire il servizio di pronta accoglienza presso una comunità per situazioni caratterizzate da violenza domestica segnalate dalle Forze dell'Ordine, dal Pronto Soccorso e/o dai Servizi Sociali afferenti all'U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia (Consultorio Familiare/Protezione e Tutela dei Minori) dell'A.ULSS 9 Scaligera, Distretto 3 Pianura Veronese.

L'Associazione si impegna, altresì, a garantire per tutta la durata della presente convenzione la collaborazione con i servizi sociali e i servizi sociosanitari della U.O.C Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3 dell'A.ULSS 9 Scaligera.

L'Associazione Santa Maria del Cammino ODV si riserva di valutare il prosieguo dell'inserimento dopo i primi tre giorni di pronta accoglienza qualora le problematiche delle persone inserite manifestino particolari necessità sanitarie. A tale scopo l'Associazione si avvale di idoneo supporto tecnico e professionale per la valutazione psicologica delle situazioni accolte.

## **ART. 2 - FRUIBILITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio di pronta accoglienza presso una comunità viene garantito dall'Associazione 24 ore su 24 e per l'intero arco dell'anno, festività comprese.

Il servizio prevede, ai fini della presente convenzione, la disponibilità presso una comunità dell'Associazione di una stanza con servizi e con spazi adeguati (generalmente per una donna con due figli), dedicata all'accoglienza immediata e temporanea (massimo 30 gg.) di situazioni di violenza domestica.

Ai soggetti ospitati viene garantito, altresì, l'utilizzo, in base al regolamento interno della struttura, di tutti gli spazi comuni.

L'accoglienza della donna sola o con figli ha natura temporanea e limitata ai tempi necessari per la messa in atto da parte dei Servizi Sociali referenti di un progetto di uscita dalla comunità in fase di pronta accoglienza, comunque entro un termine massimo di 30 gg. dalla data di ingresso.

Qualora vengano accolte donne non residenti nell'ambito territoriale del Distretto 3 dell'A.ULSS 9, che si trovano nella condizione di emergenza oggetto della presente convenzione, l'Associazione si impegna a darne tempestiva comunicazione ai servizi della U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto

3 A.ULSS 9. In tal caso viene garantito, qualora vi sia la disponibilità, il rifugio temporaneo di massimo 3 (tre) giorni. L'U.O.C. Infanzia Adolescenza a Famiglia del Distretto 3 A.ULSS 9 provvede all'immediata segnalazione della situazione della donna al territorio di competenza per la presa in carico sia professionale che economica.

L'Associazione Santa Maria del Cammino ODV si impegna, in base alle proprie disponibilità, all'accompagnamento presso la comunità della donna con gli eventuali figli, qualora questo non sia realizzabile con altre diverse soluzioni quali, ad esempio l'accompagnamento da parte delle Forze dell'Ordine o del Pronto Soccorso o su invio dei servizi competenti della U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia.

Nel servizio di pronta accoglienza sono ricompresi il vitto e l'alloggio e, in caso di necessità, il vestiario di prima emergenza. Se presenti figli in età scolare l'Associazione si impegna a mantenere la continuità nell'accesso scolastico oltre che, qualora fattibile e in accordo con i servizi sociali referenti, l'accesso alle attività ricreative e/o sportive, oltre che l'assistenza agli stessi, qualora la madre debba assentarsi dalla comunità nell'arco della giornata per lavoro o per motivi sanitari o legali.

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a partire dall' 01/06/2022 e termina il 31/05/2025 e può, con il consenso delle parti, essere prorogata per periodi ulteriori. Alla scadenza della presente convenzione, qualora non intervengano comunicazioni o ulteriori perfezionamenti contrattuali, al fine di evitare l'interruzione del servizio ad eventuali soggetti in accoglienza, le parti concordano nell'applicazione delle stesse condizioni della presente convenzione per un periodo di ulteriori 90 (novanta) giorni.

### **ART. 4 OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna a:

- a) mettere a disposizione le proprie sedi, attrezzature, servizi e personale, ai fini di garantire le prestazioni e le attività della presente convenzione e sulla base di progettualità condivise con servizi sociali competenti;
- b) stipulare apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e contro gli infortuni per le prestazioni e le attività previste dalla presente convenzione;
- c) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.

## **ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AULSS 9**

L'A.ULSS 9 Scaligera si impegna a :

- a) garantire per tramite dei servizi U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia Distretto 3 la presa in carico della donna e degli eventuali figli e a predisporre il progetto di uscita del circuito della violenza;
- b) garantire l'assistenza socio-sanitaria dei soggetti inseriti, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia e in base alle progettualità condivise con i competenti servizi territoriali.

## **ART. 6 – RIMBORSO PREVISTO**

L'A.ULSS 9 Scaligera si impegna a corrispondere all'Associazione per il servizio oggetto della presente convenzione un contributo mensile onnicomprensiva nei limiti massimi di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), comprensiva di IVA se dovuta. La somma sarà liquidata su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute per le prestazioni oggetto della convenzione.

Qualora, superati i 30 giorni di pronta accoglienza temporanea, in sede di U.V.M.D. venga valutata la necessità della permanenza presso la struttura della donna vittima e dei figli, verrà riconosciuto il contributo giornaliero in vigore presso la struttura accogliente.

E' fatto obbligo all'Associazione "Santa Maria del Cammino ODV" comunicare annualmente all'A.ULSS 9 Scaligera il contributo giornaliero applicato presso la struttura accogliente.

Qualora, nel corso di fruizione del servizio oggetto della convenzione da parte dell'A.ULSS 9 Scaligera emerga la necessità di attivazione del servizio di pronta accoglienza temporanea per una nuova situazione di violenza, sentita la disponibilità dell'Associazione per il servizio, le Parti concordano di determinare in Euro 95,00 (novantacinque/00) giornalieri il contributo onnicomprensivo per il servizio alle stesse condizioni e modalità di cui all'art. 2 della presente convenzione.

I pagamenti normalmente verranno effettuati da parte dell'A.ULSS 9 Scaligera entro 60 giorni dal ricevimento delle note contabili dall'Associazione. Qualora l'Associazione Santa Maria del Cammino ODV, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione deve essere comunque garantito il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante alle stesse condizioni previste dalla presente convenzione.

## **ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **ART. 8 - RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Associazione "Santa Maria del Cammino ODV" nel suo ruolo di affidataria del servizio è responsabile della corretta realizzazione del servizio di cui è titolare, nonché delle norme previste e richiamate dal presente accordo. In caso di violazione risponde all'A.ULSS 9 Scaligera ed ai terzi coinvolti dei danni arrecati secondo disposizioni di legge vigenti

L'A.ULSS 9 Scaligera può esercitare in ogni momento anche la vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura e sui servizi, fermo restando comunque che ogni responsabilità, derivante dall'esercizio della gestione, resta a carico dell'affidatario.

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascun contraente nei casi di:

1. grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
2. scioglimento dell'Associazione da parte dell'autorità governativa;
3. cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta;
4. mancato pagamento dei corrispettivi spettanti da parte dell'A.ULSS 9 Scaligera.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

## **ART. 9 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione e che non sia possibile comporre in via amministrativa, sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'Affidante, un membro di fiducia nominato dall'Affidatario, un membro nominato di comune accordo tra le Parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale. Qualora anche tale modalità non fosse risolutiva della controversia si adirà al competente Foro di Verona.

## **ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679. Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, essi verranno

qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come *autorizzati esterni* al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

### **ART. 11 - NORME FINALI**

Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Ente affidatario. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti, ai fini della presente convenzione, eleggono come domicilio il Comune di Legnago (VR).

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore U.O.C.  
Direzione Amministrativa Territoriale  
A.ULSS 9 Scaligera  
Dott. Gabriele Gatti

Il Presidente Associazione  
"Santa Maria del Cammino ODV  
Sig. Stellino Sambugaro